

(N. 1645)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONIFACIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1981

Modifica del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

ONOREVOLI SENATORI. — Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, stabilisce che il bilancio finanziario consuntivo dei partiti politici, prima di essere trasmesso al Presidente della Camera dei deputati per il controllo che a questo è demandato, d'intesa con il Presidente del Senato, sulla sua regolarità, deve essere certificato con relazione sottoscritta da tre revisori dei conti che, tra l'altro, hanno accesso ai libri e alle scritture contabili dei partiti.

Rispetto alla normativa precedente si tratta di una innovazione rilevante che è intesa ad accentuare il carattere di rigore, garanzia e trasparenza dei conti dei partiti.

I tre revisori, peraltro, dovrebbero essere nominati per ciascun partito dai Presidenti delle due Camere entro una rosa di nove

nomi designati dai partiti stessi. Le modalità indicate per la nomina danno adito a non poche perplessità. In effetti i vertici dei due organi costituzionali vengono incaricati di collaborare ad un atto di parte, quale la scelta dei revisori dei conti e, sia pure in via indiretta e riflessa, finiscono per essere corresponsabilizzati nelle attività dei predetti revisori, attività che, invece, sono di per se stesse destinate a verifiche e controlli successivi nell'ambito di una procedura complessa, che risponde anche ad una visione garantista e dialettica dei diversi ruoli dei soggetti che ad essa partecipano.

È importante al riguardo rilevare che tali successivi controlli e verifiche vengono svolti dagli stessi Presidenti delle Camere i quali all'uopo si avvalgono di un apposito « comitato tecnico » composto da revisori ufficiali dei conti ben distinti dai precedenti e nominati all'inizio di ogni legislatura dalle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conferenze dei Presidenti dei Gruppi parlamentari delle due Camere in riunione congiunta (cfr. art. 4, dodicesimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659).

Invero sfuggono i motivi che possano giustificare un intervento dei Presidenti delle Assemblee nella prima fase della procedura (quella della redazione e certificazione dei bilanci) che, più correttamente, deve essere

lasciata all'esclusiva responsabilità dei partiti politici ed ai tecnici di loro fiducia; il che risponde alle caratteristiche e all'etica di un rapporto professionale, qual è quello che si instaura fra i partiti ed i rispettivi revisori dei conti.

Per suestposti motivi, si propone quindi di modificare il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 nel senso predetto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo periodo del decimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno 5 anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito ».